

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2842

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, MASIELLO, OCCHETTO, ALLEGRA, PAGLIAI***Presentata il 25 settembre 1981*

Deroga all'articolo 53, comma undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende ovviare alle conseguenze negative indotte dai ritardi con cui si sta espletando la prima tornata delle procedure idoneative a professore associato previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'articolo 53, undicesimo comma, prevede infatti che gli inquadramenti vengano disposti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a partire dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Se non che per la prima tornata tale normativa non appare applicabile giacché essa era connessa al dettato dell'articolo 52 che stabiliva l'indizione della prima tornata entro « 90 giorni dalla data di entrata in vigore » del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Come è noto, questa indicazione cronologica preli-

minare, cui erano ancorate le successive scadenze nell'attuazione del decreto stesso, e in particolare la scadenza dell'undicesimo comma dell'articolo 53, ha subito un consistente slittamento, che ha condizionato le tappe e le fasi successive dell'iter procedurale della legge. Tant'è che le commissioni per i giudizi idoneativi sono state insediate a fine luglio e a tutt'oggi, salvo pochissime eccezioni, non hanno potuto concludere, e il più delle volte neppure avviare, il loro lavoro: ciò per ragioni oggettive connesse anche al considerevole numero dei candidati da vagliare e alle inevitabili difficoltà connesse alla attuazione di una procedura del tutto nuova. Non è perciò prevedibile, allo stato dei fatti, che gli inquadramenti possano essere effettuati a decorrere dal 1° novembre 1981.

La situazione che viene così a crearsi è tale da configurare da un lato una lesione dei diritti soggettivi, giacché non può ricadere sui candidati la conseguenza di ritardi provenienti da impedimenti oggettivi; dall'altro, un pregiudizio all'avvio delle innovazioni istituzionali previste dalla legge, innovazioni che presuppongono la pienezza funzionale degli organici così come la legge li definisce. Né può obiettarsi che l'inquadramento in corso d'anno possa provocare turbative nell'attività didattica, giacché una tale procedura fu già adottata, senza danni evidenti, per i concorsi a professore ordinario della penultima tornata. Nel caso specifico, del resto, l'inquadramento riguarda maggioritariamente docenti già in piena attività di servizio nelle specifiche sedi in qualità di professori incaricati stabilizzati o, in quota minore, di assistenti. Si tratta quindi, per la stragrande maggioranza dei casi, non solo di una ridefinizione di stato giuridico (garantito, quest'ultimo, dalle righe terminali dell'articolo 53, undicesimo comma), ma di una riqualificazione di funzio-

ni, anzi, ad essere più precisi, di un doveroso adeguamento di funzioni e di ruoli alle previsioni di legge.

Lo slittamento del termine di decorrenza degli inquadramenti, conseguente al più complessivo slittamento dell'*iter* di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non può non ripercuotersi, per un ovvio effetto di trascinamento, sugli ulteriori adempimenti che ai tempi di inquadramento sono connessi. In questo quadro appare necessario intervenire sulla normativa prevista del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativa ai termini entro cui vanno esercitate le opzioni tra tempo pieno e tempo definito.

La presente proposta di legge si configura così, in tutte le sue articolazioni, come una necessaria sanatoria degli elementi « critici » che inevitabilmente porta con sé un processo di riforma istituzionale, che deve sempre scontare i punti morti del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito il giudizio di idoneità in data successiva al 1° novembre 1981 a causa dei ritardi nell'espletamento delle procedure per il conseguimento del giudizio di idoneità.

I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata. Per gli stessi, il termine per l'opzione relativa al tempo pieno, di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è fissato in 30 giorni dalla data di inquadramento.